Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 12 aprile 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1974, n. **98.**

Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 615-*bis*. - (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 617. - (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversa-

zione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 617 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 617-*bis*. - (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

« Art. 617-*ter*. - (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 623 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 623-*bis*. - (*Comunicazioni e conversazioni non telegrafiche o telefoniche*). — Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche, si applicano a qualunque altra trasmissione di suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale è abrogato.

Dopo l'articolo 226 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 226-*bis*. - (*Facoltà relative alle comunicazioni o conversazioni*). — Previa autorizzazione del magistrato, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle funzioni ad essi assegnate dall'articolo 219, possono impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche soltanto in caso di indagini relative ai seguenti reati:

1) delitti non colposi puniti con pena superiore, nel massimo, a cinque anni di reclusione;
2) reati concernenti gli stupefacenti;
3) reati concernenti le armi e le sostanze esplosive;
4) reati di contrabbando;
5) reati di ingiurie, minacce, molestia e disturbo alla persona col mezzo del telefono.

La stessa disposizione si applica alle comunicazioni e conversazioni previste dall'articolo 623-*bis* del codice penale.

Non è consentita, in ogni caso, l'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni dei difensori, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari, aventi per oggetto i procedimenti nei quali esercitano le rispettive attività ».

« Art. 226-*ter*. - (*Autorizzazione all'impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — L'autorizzazione prevista nel precedente articolo è disposta con decreto motivato del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, da indicarsi specificamente nel decreto, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni ai fini dell'acquisizione di prove, non altrimenti conseguibili, per l'accertamento del fatto per cui si procede.

Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata, solo per due volte, con ordinanza, per periodi successivi di quindici giorni, ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica e dettagliata motivazione.

I decreti e le ordinanze che dispongono le intercettazioni sono annotati, secondo un ordine cronologico, in apposito registro riservato presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore, e di essi viene trasmessa copia al procuratore generale presso la corte di appello.

Delle intercettazioni eseguite viene fatta annotazione in apposito pubblico registro ».

« Art. 226-*quater*. - (*Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni*). — Le operazioni di cui all'articolo 226-*bis* devono essere effettuate esclusivamente presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.

Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate e, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonché il numero dell'apparecchio controllato.

I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.

I processi verbali delle attività previste nei capoversi precedenti, con allegate le registrazioni, debbono essere depositati in cancelleria o in segreteria entro cinque giorni dal compimento delle stesse, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato.

Ai soli difensori degli indiziati o imputati è comunicato, immediatamente, l'avviso che entro il termine fissato ai sensi del capoverso precedente essi hanno facoltà di esaminare gli atti e le registrazioni.

Dopo le comunicazioni previste nel capoverso precedente, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonché dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o estranei ai fini istruttori, provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni.

Le notizie contenute nelle predette registrazioni e verbali non possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte.

Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco ».

« Art. 226-*quinquies*. - (*Divieto di utilizzazione delle intercettazioni illecite*). — A pena di nullità insanabile e da rilevare d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge od eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite, nonché delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale ».

Art. 6.

L'articolo 339 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 339. - (*Accesso agli uffici telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione*). — Quando procede per uno dei reati indicati all'articolo 226-*bis*, il giudice, con decreto motivato secondo quanto previsto dall'articolo 226-*ter*, può disporre, per assumere informazioni, intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, l'accesso agli uffici od impianti telefonici, telegrafici e di radiotrasmissione indicati nella prima parte dell'articolo 226-*quater*.

Il magistrato procede personalmente alle operazioni, ovvero vi delega un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per le modalità di esecuzione delle operazioni di verbalizzazione, di registrazione e di trascrizione si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 226-*quater* ».

Art. 7.

Dopo il secondo capoverso dell'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Si procede a porte chiuse alla lettura dei processi verbali contenenti la trascrizione delle intercettazioni o all'ascolto delle registrazioni delle medesime quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza ».

PARTE II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, e con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede con propri decreti all'elencazione degli apparecchi o strumenti e delle parti di apparecchi o strumenti, idonei in modo non equivoco ad operare le riprese di immagini o le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni di cui agli articoli 615-*bis* e 617 del codice penale.

Per gli apparecchi e strumenti di dotazione delle forze armate e delle forze di polizia provvedono i Ministri competenti.

Chiunque, senza licenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da concedersi sentito il parere del Ministro per l'interno, fabbrica, importa, acquista, vende, trasporta, noleggia od in qualsiasi altro modo mette in circolazione gli apparecchi o strumenti indicati nei precedenti commi, o parti di essi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Art. 10.

Il procuratore della Repubblica è responsabile della custodia degli apparati e strumenti di intercettazione telefonica e telegrafica installati presso la procura della Repubblica.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. **99.**
Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272 (*Durata massima della custodia preventiva*). — La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:

1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;

2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;

3) il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto alla osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.

Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo.

Art. 2.

Nei processi comunque in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 1970, numero 456, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3 del suddetto decreto-legge, in riferimento al nuovo testo del quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale.

In ogni caso tuttavia i termini di carcerazione preventiva non possono superate di più della metà quelli previsti dal quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale le parole « non oltre il quinto giorno dall'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo, è aggiunto il comma seguente:

« Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Art. 4.

All'art. 503 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria ».

Art. 5.

Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 69 del codice penale è abrogato.

Art. 8.

L'art. 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81 (*Concorso formale. Reato continuato*). — E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 9.

L'art. 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99 (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 10.

L'art. 100 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'art. 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 12.

L'art. 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 13.

L'art. 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168 (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. **100.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 911, relativo all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, è integrato nel senso che viene aggiunto prima dell'ultimo comma l'ordinamento degli studi dell'indirizzo storico-politico, che era stato omesso.

« Gli insegnamenti del biennio di specializzazione dell'indirizzo storico-politico sono i seguenti:

a) *obbligatori sul piano della facoltà*:

1) Politica economica e finanziaria;
2) Geografia politica ed economica;
3) Diritto costituzionale;
4) Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

b) *a scelta dello studente*:

5) Storia dei movimenti sindacali;
6) Storia dell'economia;
7) Pianificazione ed organizzazione territoriale;
8) Metodologia delle scienze sociali;
9) Sociologia giuridica;
10) Filosofia della storia;
11) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
12) Metodologia della ricerca storica;
13) Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
14) Storia dell'America;
15) Storia del diritto penale.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Lo studente è obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami di almeno dieci materie stabilite nell'elenco dell'indirizzo prescelto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 74. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974.

Sostituzione del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Umbria » ed in data 15 settembre 1973, con il quale sono state attribuite al dott. Alessandro Vitelli Casella le funzioni vicarie di presidente della commissione medesima;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Alessandro Vitelli Casella;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Umbria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giuseppe Baione è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Umbria, in sostituzione del dott. Alessandro Vitelli Casella, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1974
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 61

(3022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1974.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1972, registro n. 9, foglio n. 138, concèrnente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1972-75;

Vista la nota del 5 dicembre 1973, n. 187619, con la quale il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ha designato, quale proprio rappresentante in seno al collegio sindacale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, il dott. Giuseppe Laccesaglia, in sostituzione del dott. Renato Ricciardi, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Laccesaglia è nominato sindaco effettivo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in rappresentanza del Ministero del tesoro fino allo scadere del quadriennio 1972-75 in sostituzione del dott. Renato Ricciardi, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1974

LEONE

DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1974
Registro n. 4, Ind. e Comm., foglio n. 94

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1974.

Riconoscimento delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Veduta la legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante norme a favore dei mutilati ed invalidi civili;

Considerato che occorre promuovere, nella maniera più rapida ed uniforme, l'istituzione di scuole per la formazione di personale specializzato da destinare sia ai servizi socio-sanitari per la prevenzione delle principali malattie a carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motulesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali, sia ai servizi sociali e sanitari per la riabilitazione ed il recupero dei soggetti affetti dalle minorazioni derivanti dalle suddette malattie;

Ritenuto di dover stabilire ai sensi dell'art. 5, comma terzo, i programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti ai fini del formale riconoscimento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione;

Premesso che l'ordinamento delle scuole universitarie dirette a fini speciali è di già regolato nell'ambito della università a norma dell'art. 20 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e che quindi il presente decreto si rivolge alle scuole istituite dagli altri enti di cui alla legge succitata;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuto che le scuole universitarie dirette ai fini speciali terranno presenti le norme generali previste da questo decreto per le scuole degli enti pubblici e privati semprechè esse non siano in contrasto con l'ordinamento universitario;

Decreta:

Art. 1.

Finalità delle scuole

Le scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione previste dall'art. 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118 hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche e pratiche necessarie a bene esercitare l'attività di fisioterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio.

Art. 2.

Richiesta di riconoscimento

Gli enti pubblici e privati che intendono istituire scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione debbono rivolgere domanda al Ministero della pubblica istruzione corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:

a) deliberazione legalmente adottata dall'amministrazione dell'ente e, nel caso di enti privati, gli atti relativi alla loro costituzione;

b) parere della regione;

c) schema di statuto;

d) schema di regolamento speciale della scuola;

e) documenti dimostrativi dei mezzi finanziari a disposizione per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

f) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente:

1) la pianta con la descrizione dei locali, che permetta anche di rilevare i rapporti dei locali della scuola con i servizi da utilizzare per il tirocinio pratico;

2) l'indicazione del numero massimo degli allievi che la scuola potrà accogliere;

3) l'indicazione delle attrezzature didattiche e del materiale clinico indispensabile alla completa formazione degli allievi;

4) l'indicazione delle istituzioni presso cui gli allievi possono compiere il tirocinio pratico, ove l'ente non ne disponga direttamente;

5) l'elenco numerico del personale destinato ai posti direttivi e all'insegnamento, con l'indicazione delle relative qualifiche, nonchè l'elenco del personale comunque indispensabile per il funzionamento delle scuole.

Art. 3.

Riconoscimento interministeriale e vigilanza

Il Ministero della pubblica istruzione riconosce con proprio decreto le scuole, di concerto col Ministero della sanità, e con lo stesso decreto vengono approvati lo statuto ed il regolamento speciale.

Le scuole per terapisti della riabilitazione sono sottoposte alla vigilanza della regione.

Art. 4.

Statuto - Regolamento

Lo statuto di ogni scuola deve determinare, fra lo altro, la composizione del consiglio di amministrazione.

Del consiglio medesimo fanno parte, con voto consultivo, il direttore della scuola e un rappresentante degli allievi.

Il regolamento speciale di ogni scuola deve disciplinare la materia relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola.

Art. 5.

Nomina del personale dirigente e insegnante

Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore.

Con le stesse deliberazioni di nomina vengono stabiliti i relativi emolumenti.

Art. 6.

Direttore della scuola

Il direttore della scuola, che dovrà essere persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità nel campo della riabilitazione, è responsabile dell'andamento generale dell'insegnamento e del regolare svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche.

Art. 7.

Durata dei corsi e insegnamento - Frequenza

La durata dei corsi è di tre anni scolastici.

L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche nonchè un tirocinio da effettuarsi presso qualificate istituzioni.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Art. 8.

Insegnanti e terapisti didattici

Gli insegnanti delle scuole per terapisti della riabilitazione debbono essere scelti, a preferenza, tra il personale delle facoltà universitarie, dei pubblici ospedali e delle istituzioni di recupero che abbia particolare esperienza nel campo della riabilitazione.

La scuola deve disporre inoltre di terapisti didattici, a tempo pieno, in numero non inferiore ad uno per ogni quindici allievi.

Art. 9.

Consiglio dei docenti

In ogni scuola è istituito un consiglio dei docenti di cui fanno parte gli insegnanti e che è presieduto dal direttore della scuola.

Il consiglio si riunisce almeno ogni bimestre per esaminare l'andamento della scuola e adottare i provvedimenti che giudicherà più rispondenti al migliore svolgimento dell'attività didattica.

Il consiglio dei docenti, determina altresì le sanzioni disciplinari a carico degli allievi.

Del consiglio dei docenti fanno parte, con voto consultivo, due allievi prescelti con le modalità previste dal regolamento speciale della scuola.

Art. 10.

Numero allievi

Il numero degli allievi da ammettere alle scuole per terapisti della riabilitazione deve essere proporzionato alla capacità dei locali, alla disponibilità degli apprestamenti didattici ed all'entità dei servizi di cui dispone la scuola per il tirocinio pratico.

Art. 11.

Prova attitudinale

E' in facoltà del consiglio di amministrazione delle scuole di subordinare l'ammissione degli aspiranti ad una valutazione attitudinale.

Art. 12.

Ammissione

Coloro che desiderano essere ammessi in una scuola per terapisti della riabilitazione debbono farne domanda all'ente da cui viene gestita la scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, uniformandosi alle modalità previste dal regolamento medesimo.

Art. 13.

Titolo di studio

Per essere ammessi al primo corso delle scuole per terapisti della riabilitazione occorre essere in possesso del diploma di scuola media superiore e risultare fisicamente e psicamente idonei a svolgere la professione di terapista della riabilitazione.

Art. 14.

Periodo di prova

Nelle scuole per terapisti della riabilitazione può essere istituito un periodo di prova. Trascorso tale periodo, il consiglio di amministrazione delle scuole decide su relazione del direttore della scuola, che è tenuto a sentire il parere del collegio degli insegnanti.

Art. 15.

Tassa di partecipazione

Le scuole per terapisti della riabilitazione sono gratuite o a pagamento.

Per le scuole a pagamento, il regolamento speciale deve fissare la retta da pagarsi dagli allievi ed il modo di pagamento.

Art. 16.

Materie di insegnamento

Il corso di studi comprende le seguenti materie di insegnamento che dovranno essere svolte in armonia ai programmi particolareggiati indicati nell'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto:

1° *Anno*:

a) Elementi di fisica - Elementi di biomeccanica - Elementi di anatomia umana generale - Elementi di fisiologia umana - Elementi di psicologia.

b) Parte pratica ed esercitazioni.

2° *Anno*:

a) Nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione - Metodologia delle tecniche riabilitative.

b) Parte pratica ed esercitazioni.

3° *Anno*:

a) Clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative applicate - Elementi di igiene e medicina preventiva - Elementi di pronto soccorso - Elementi di legislazione sanitaria - Servizio sociale - Deontologia.

b) Tirocinio pratico.

Art. 17.

Passaggio agli anni successivi di corso

Alla fine di ciascun anno scolastico i docenti esprimono un giudizio collegiale sulla maturità conseguita dai singoli allievi e decidono in ordine al passaggio degli stessi all'anno successivo.

Art. 18.

Esame finale

L'esame finale per i terapisti della riabilitazione consiste in una prova scritta su tre distinti argomenti concernenti la fisioterapia, la terapia occupazionale è la terapia del linguaggio, in una prova pratica ed in un colloquio secondo i programmi indicati nell'allegato *A* del presente decreto.

Ai candidati che hanno superato l'esame finale verrà rilasciato un apposito attestato.

Art. 19.

Commissione giudicatrice

Le commissioni giudicatrici per l'esame finale sono presiedute dal presidente o per sua delega da un membro del consiglio di amministrazione dell'ente che gestisce la scuola e composte dal direttore della scuola, da tre insegnanti e da tre rappresentanti, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, della sanità e della regione.

Il presidente della commissione ed i rappresentanti ministeriali e della regione appongono la loro firma in calce all'attestato di cui al precedente articolo.

Roma, addì 10 febbraio 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per la sanità
GUI

ALLEGATO *A*

SCHEMA DEL PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
PER LE SCUOLE DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

Anno I

A. — INSEGNAMENTO TEORICO

1° *Elementi di fisica e biomeccanica* (numero minimo di lezioni 30):

1) Il movimento e la composizione dei movimenti - Inerzia e forza, la composizione delle forze - Gli attriti - L'equilibrio - Il lavoro - Le macchine.

2) Struttura della materia - Il calore - L'elettricità - Le radiazioni elettromagnetiche.

3) Elementi necessari per la comprensione del meccanismo d'azione degli agenti fisici utilizzati in terapia.

2° *Elementi di anatomia umana generale* (numero minimo di lezioni 120):

Sistema osseo: Descrizione delle ossa del corpo umano con nozioni sulla struttura.

Sistema articolare: Classificazione delle articolazioni del corpo umano con nozioni sulla struttura.

Sistema muscolare: Descrizione dei muscoli scheletrici, tendini e aponevrosi con nozioni sulla struttura e sulla innervazione.

Sistema nervoso:

Descrizione del sistema nervoso centrale e periferico.

Sistema nervoso vegetativo.

Sistema circolatorio.

Sistema respiratorio e principali nozioni sugli apparati digerente, endocrino, urogenitale, cutaneo ed annessi e sugli organi di senso specifici.

3° *Elementi di fisiologia umana* (numero minimo di lezioni 120):

Apparato locomotore (Cinesiologia):

Caratteristiche funzionali delle ossa e delle articolazioni.

Proprietà fisiologiche dei muscoli - Azione di gruppo dei muscoli - Fatica - Allenamento.

Terminologia delle posizioni e dei movimenti - Analisi dei movimenti segmentari - Meccanica respiratoria - Principali posture e sinergie di moto - La deambulazione - Metodi di valutazione: test articolare, muscolare, funzionale.

Sistema nervoso:

Il neurone, le sinapsi - Eccitazione ed inibizione - Il controllo nervoso della motilità - Funzione dei nervi periferici; degenerazione e rigenerazione.

Elettrofisiologia con particolare riguardo alle tecniche elettrodiagnostiche - Fisiologia della voce e del linguaggio.

Apparato respiratorio:

Scambi gassosi - Regolazione della funzione respiratoria - Metodiche di valutazione

Apparato circolatorio:

Proprietà del cuore, fenomeni elettrici - Il circolo periferico - La regolazione della pressione.

Apparato genitale femminile:

Fisiologia della gestazione - Meccanismi generali del parto.

4° *Elementi di psicologia* (numero minimo di lezioni 50):

Definizione - Cenni di metodologia - Le funzioni e i livelli dell'attività psichica - Il comportamento e la sua genesi - Maturazione e apprendimento - Sviluppo della psicomotricità - L'organismo e l'ambiente - Psicologia dell'età evolutiva - Psicologia del minorato - Psicopedagogia.

Cenni di psicologia sociale.

B — PARTE PRATICA ED ESERCITAZIONI
(numero minimo di lezioni 500)

Dimostrazioni di cinesiologia - Applicazione di tecniche di valutazione: esami articolari, muscolari, funzionali, psicologici.

Discussioni in gruppo.

Anno II

A. — INSEGNAMENTO TEORICO

1° *Nozioni di patologia e clinica di particolare interesse ai fini della riabilitazione* (numero minimo di lezioni 300):

Generalità - Alterazioni principali delle cellule, dei tessuti, degli organi - I fenomeni immunitari e allergici.

Affezioni neurologiche:

Emiplegie - Paraplegie - Paralisi cerebrali infantili - Paralisi periferiche - Sclerosi a placche - Sindromi extrapiramidali e cerebellari.

Miopatie primitive e secondarie.

Patologia della voce e del linguaggio - I disturbi del linguaggio dell'età evolutiva - Disturbi afasici.

Elementi di psicopatologia e psichiatria.

Psicopatologia dell'età evolutiva - Neuropsichiatria infantile.

Affezioni ortopedico-traumatologiche:

Deformità congenite ed acquisite - Postumi di interventi correttivi e sostitutivi - Dismorfismi e paramorfismi del rachide - Fratture, distacchi epifisari, lussazioni, distorsioni.

I meccanismi di riparazione - Malattie dei tendini e delle fasce.

Lesioni traumatiche dei tendini.

Affezioni pneumologiche:

Broncopneumopatie croniche - Asma e enfisema - Postumi di pleuriti - Patologia chirurgica dell'apparato respiratorio.

Affezioni cardiologiche:

Infarto del miocardio - Patologia chirurgica del cuore e dei vasi - Flebiti - Varici - Arteriopatie periferiche.

Affezioni della cute e del sottocutaneo:

Piaghe - Infiltrati - Ematomi - Cicatrici - Celluliti.

Affezioni oculistiche, addominali e ginecologiche di interesse riabilitativo.

2° *Metodologia delle tecniche riabilitative* (numero minimo di lezioni 250):

Cinesiterapia:

Metodiche di rieducazione motoria con particolare riguardo alla rieducazione nelle paralisi cerebrali infantili - Esercizio passivo, assistito, attivo, contro-resistenza - Il rilasciamento, le correzioni postulari - La mobilizzazione articolare - La rieducazione muscolare - La coordinazione neuro-muscolare - Le tecniche di facilitazione neuro-muscolari - Rieducazione individuale o in gruppo - L'educazione psicomotoria - Attrezzature per cinesiterapia.

Fisioterapia strumentale:

Azioni fisiologiche - Indicazioni e rischi delle terapie con agenti fisici - Elettroterapia - Ultrasuoni - Onde corte - Radarterapia - Infrarossi - Ultravioletti - Termoterapia - Crioterapia - Idroterapia - Vacuumterapia.

Apparecchi, loro uso e manutenzione.

Terapia occupazionale:

Definizione e scopi - Metodi e mezzi - Valutazione del paziente - Attività della vita quotidiana - Terapia occupazionale a domicilio - Ergopropedeutica e valutazione prelavorativa - Organizzazione di un reparto di terapia occupazionale.

Logoterapia:

La rieducazione dei disturbi del linguaggio nelle malattie del sistema nervoso centrale con particolare riguardo ai disturbi del linguaggio dell'età evolutiva: valutazione, tecniche, indicazioni.

La rieducazione ortofonica. Rieducazione elettroacustica.

Massoterapia:

Azione - Tecniche di applicazione, dosaggio. Indicazioni e controindicazioni del massaggio terapeutico. Protesi - Ortesi e ausili.

B. — PARTE PRATICA ED ESERCITAZIONI
(numero minimo di lezioni 300)

Il tirocinio riguardante l'applicazione delle metodiche riabilitative nei vari settori della patologia si svolgerà negli speciali reparti ospedalieri o in idonei istituti di recupero e di riabilitazione.

L'allievo assisterà e parteciperà al trattamento riabilitativo dei pazienti sotto il controllo dei terapisti didattici (1).

Discussioni in gruppo.

---

(1) I terapisti didattici dovrebbero essere previsti in numero non inferiore ad uno per ogni quindici allievi.

Anno III

1° *Clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative*:

Nel terzo anno gli allievi approfondiranno i singoli settori della clinica della riabilitazione e delle tecniche riabilitative in relazione allo specifico orientamento professionale dagli stessi prescelto in uno dei tre distinti rami della riabilitazione: fisioterapia, terapia occupazionale e terapia del linguaggio.

I programmi particolareggiati dell'insegnamento per ciascuna delle tre summenzionate branche sono determinati dal consiglio degli insegnanti delle singole scuole.

Tali programmi dovranno essere sviluppati nei limiti di una sobria trattazione ed avere carattere di supporto al tirocinio pratico che dovrà essere assolutamente preponderante e che sarà integrato da seminari, conferenze, discussioni di gruppo, ecc. per almeno venti ore.

Al tirocinio pratico dovranno essere dedicate non meno di 30 ore settimanali.

2° *Elementi di igiene e medicina preventiva* (numero minimo di lezioni (10):

Nozioni generali di igiene - La profilassi delle malattie infettive - Le vaccinazioni.

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria applicata alla riabilitazione.

Nozioni sulla diagnosi precoce dei difetti congeniti - Epidemiologia delle principali malattie di interesse neurologico, delle cardiopatie e della obesità.

Fabbisogni alimentari e intossicazioni alimentari.

3° *Elementi di pronto soccorso* (numero minimo di lezioni 15):

Il pronto soccorso nelle lesioni violente e negli accidenti improvvisi.

Metodi di respirazione artificiale - Fasciature - Valutazione delle insufficienze acute del circolo e del respiro.

4° *Elementi di legislazione sanitaria - Servizio sociale - Deontologia* (numero minimo di lezioni 10):

Norme sull'esercizio delle professioni sanitarie - Organizzazione dell'assistenza riabilitativa in Italia - Provvedimenti legislativi a favore dei minorati - Istituzioni nel campo della riabilitazione Pratiche consentite dalle leggi - Rapporti del terapista della riabilitazione con i pazienti, i familiari, i colleghi, i medici.

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Camposampiero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 ottobre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico del comune di Camposampiero;

Considerato che il verbale della suddetta commissione e stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Camposampiero;

Vista l'opposizione presentata a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo dal comune di Camposampiero, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che il centro storico predetto ha notevole interesse pubblico per la sua singolare conformazione urbanistica — sorto in periodo medioevale ad opera di Tiso I (ramo secondario degli Ezzelino) nel luogo di un insediamento romano — è condizionata da circostanze topografiche e storiche, soprattutto dalla ricca canalizzazione costituita dai due principali corsi d'acqua (il Vandura ed il Muson Vecchio) e da una rete minore che circonda, a scopo difensivo, il nucleo centrale dell'abitato. Quest'ultimo è formato da due piazze, legate fra loro angolarmente a cerniera e conservanti, agli opposti angoli, due torri medioevali. A sud, lungo due canali (il Vandura ed il Tergolino) collaterali alla strada assiale, si estende lo sviluppo successivo dell'abitato, comprendente, tra l'altro, le due chiese di S. Pietro e S. Marco. A nord sorge la chiesa di S. Giovanni, annessa al complesso monastico dei frati conventuali ove conservasi la cella in cui dimorò S. Antonio da Padova, ed a settentrione della quale sorge, sullo sfondo di un viale alberato, la trecentesca cappella detta « del Noce »;

Decreta:

Il centro storico del comune di Camposampiero ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: inizia all'altezza del mappale n. 95 (compreso) del foglio 10, in prossimità dell'oratorio di S. Giovanni, prosegue verso nord-ovest comprendente i mappali n. 51-52 del foglio 10, quindi segue il « Muson Vecchio », attraversa la strada provinciale (ora strada statale « del Santo »), corre lungo la via Macello e nuovamente segue il « Muson Vecchio », continua poi lungo il confine del mappale 180 (compreso) del foglio 10, e, attraversato nuovamente il « Muson Vecchio », entra nel foglio 17 dopo aver corso lungo la « Comunale della botte », comprende successivamente i mappali 246-254 del foglio 17 e viene quindi delimitato dalla linea congiungente i lati sud dei mappali 609-136, allegato *B* del predetto foglio 17 (ambedue compresi), e il lato est del mappale 562 (pure incluso), comprende successivamente i mappali 141-519-142-482-480-475-187-189-190-194-564-198-199-D-614 del citato allegato *B*, foglio 17, segue via Bonora e quindi il canale Tergolino e, attraversata via Trento e Trieste, corre poi lungo la strada comunale S. Marco, comprende quindi i mappali 166-158-157-154-151 (parte)-470 segue e attraversa poi la strada comunale Stazione per entrare nell'allegato *A* del foglio 17, segue la linea costituita dal lato est dei mappali 603-599-595-646-643 (mappali tutti non compresi nella zona vincolanda), e successivamente comprende i mappali 418-110-104-98-90 del citato allegato *A*, foglio 17, segue brevemente via S. Giacomo e quindi corre lungo il canale Vandura, entra infine nel foglio 10 comprendente il mappale n. 90, per chiudersi poi — attraversata via « Del Santo » — al punto di partenza all'altezza del mappale n. 95 del foglio 10 sopra menzionato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Camposampiero provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Verbale della seduta del giorno 8 ottobre 1968

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti medioevali e moderni), si è riunita, il giorno 8 ottobre 1968 (ore 9), presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, per la trattazione degli argomenti di seguito accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

Proposta di vincolo sul centro storico di Camposampiero

Interviene alla seduta il prof. Antonio Dalla Zuanna in rappresentanza del comune di Camposampiero, per delega scritta del sindaco del predetto comune.

(*Omissis*).

La commissione delibera, con il voto contrario del prof. Dalla Zuanna, di proporre al Ministero della pubblica istruzione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate, l'apposizione del vincolo di protezione di cui trattasi sul centro storico del comune di Camposampiero, delimitate — nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale — come segue: inizia all'altezza del mappale n. 95 (compreso) del foglio 10, in prossimità dell'oratorio di S. Giovanni, prosegue verso nord-ovest comprendendo i mappali n. 51-52 del foglio 10, quindi segue il « Muson Vecchio », attraversa la strada provinciale (ora strada statale « del Santo »), corre lungo via Macello e nuovamente segue il « Muson Vecchio », continua poi lungo il confine del mappale 180 (compreso) del foglio 10, e, attraversato nuovamente il « Muson Vecchio », entra nel foglio 17 dopo aver corso lungo la « Comunale della botte », comprende successivamente i mappali 246-254 del foglio 17 e viene quindi delimitato dalla linea congiungente i lati sud dei mappali 609-136, allegato *B* del predetto foglio 17 (ambedue compresi), e il lato est del mappale 562 (pure incluso), comprende successivamente i mappali 141-519-142-482-480-475-187-189-190-194-564-198-199-D-614, del citato allegato *B*, foglio 17, segue via Bonora e quindi il canale Tergolino, e, attraversata via Trento e Trieste, corre poi lungo la strada comunale S. Marco, comprende quindi i mappali 166-158-157-154-151 (parte)-470 segue e attraversa poi la strada comunale Stazione per entrare nell'allegato *A* del foglio 17, segue la linea costituita dal lato est dei mappali 603-599-595-646-643 (mappali tutti non compresi nella zona vincolanda), e successivamente comprende i mappali 418-110-104-98-90 del citato allegato *A*, foglio 17, segue brevemente via S. Giacomo e quindi corre lungo il canale Vandura, entra infine nel foglio 10 comprendendo il mappale n. 90, per chiudersi poi — attraversata via « del Santo » — al punto di partenza all'altezza del mappale n. 95 del foglio 10 sopra menzionato.

(*Omissis*).

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1974.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per i lavori di potenziamento del nuovo impianto in cavo coassiale in sede autostradale lungo la tratta Verona-Suzzara ed altre.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la relazione tecnica della direzione centrale impianti, reparto secondo, sezione seconda, riguardante i lavori per la realizzazione dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (quarta fase) lungo le tratte Verona-Suzzara, Torino-Alessandria-Tortona, Tortona-Piacenza, Milano-Bergamo, Milano-Tortona, Piacenza-Modena, Modena-Bologna, Suzzara-Modena, Mestre-Trieste;

Visto il verbale del Consiglio superiore tecnico nell'adunanza n. 461ª in data 25 ottobre 1973;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza n. 1304ª in data 28 novembre 1973 in merito alla realizzazione dei nuovi impianti di cui sopra;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite dai piani tecnici e superare con l'esperimento delle procedure d'esproprio difficoltà di vario genere con le Ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere dei nuovi impianti in cavo coassiale in sede autostradale (quarta fase) riguardanti la costruzione, in proprietà privata, di centrali amplificatrici principali non presidiate di Alessandria, Parma ed Udine, nonchè la posa dei cavi coassiali in sede autostradale lungo le tratte:

Verona-Suzzara interessante i comuni di Pevegliano, Nogarese, Castelbelforte, Mantova, Bagnolo, S. Benedetto, Pegognaga, Suzzara;

Torino-Alessandria-Tortona interessante i comuni di Moncalieri, Riva, Villanova d'Asti, Baldichieri d'Asti, Asti, Felizzano, Alessandria, Tortona;

Tortona-Piacenza interessante i comuni di Tortona, Castelnuovo Scrivia, Voghera, Giuletta, Broni, Stradella, Castel S. Giovanni, Piacenza;

Milano-Bergamo interessante i comuni di Milano, Monza, Trezzo, Bergamo;

Milano-Tortona interessante i comuni di Binasco, Pavia, Voghera, Tortona;

Piacenza-Modena interessante i comuni di Piacenza, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Fidenza, Fontanellato, Parma, Cadelbosco, Reggio Emilia, Rubiera, Modena;

Modena-Bologna interessante i comuni di Modena, Castelfranco, Suzola, Bologna;

Suzzara-Modena interessante i comuni di Suzzara, Reggiolo, Carpi, Correggio, Rubiera, Modena;

Mestre-Trieste interessante i comuni di Mestre, S. Donà di Piave, Portogruaro, Latisana, Palmanova, Aiello, Villesse, Ronchi, Monfalcone, Aurisina, Poggioreale, Trieste.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 le espropriazioni, che verranno esperite ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica succitato del 29 marzo 1973, n. 156, ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2996)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973 e 23 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2998)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973 e 2 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 28 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto-Dipa di Massa, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2997)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 4 settembre 1972, 18 gennaio 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 23 novembre 1973 e 2 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(2999)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto lo statuto dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianto », con sede in Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 750;

Considerato che è scaduto il consiglio di amministrazione del predetto ente, nominato con proprio decreto 13 novembre 1969 e che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del consiglio stesso;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato », con sede in Firenze, oltre che dal presidente, è così composto:

D'Andrea dott. Almerico, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Agresti dott. Vito, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Mei ing. Amerigo, in rappresentanza del presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI);

Biffoli Adriano, in rappresentanza del comune di Firenze;

Bonistalli Vinicio, in rappresentanza della provincia di Firenze;

Martelli Calvelli dott. Giuseppe, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Carrozza avv. Giancarlo, in rappresentanza della azienda autonoma di turismo, di Firenze;

Tancredi comm. Franco, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo, di Firenze;

Porquier rag. Salvatore, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione generale italiana dell'artigianato);

Valori Fabio, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione nazionale dell'artigianato);

Lanfredini Gabriele, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane);

De Luca dott. Giovanni, in rappresentanza degli artigiani (Confederazione artigiana sindacati autonomi - C.A.S.A.);

Sacconi Guido, in rappresentanza dei dipendenti da aziende artigiane;

Bearzi Bruno, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione generale dell'industria italiana);

Fantini comm. Dino, in rappresentanza dei piccoli industriali (Confederazione nazionale della piccola industria - C.O.N.F.A.P.I.).

I predetti consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1974

Il Ministro: DE MITA

(2953)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1974.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418, contenente modifiche allo statuto suddetto;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1971 con cui venne nominato il collegio sindacale dell'ente sopracitato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è composto come segue:

Fauci dott. Giuseppe, dirigente generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

Passeggia avv. Giovanni, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Piovano dott. Mario, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

Gaudino dott. Espedito, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

D'Alessandro dott. Amedeo Albino, iscritto nell'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del compendio denominato « ex polveriera Ronchi » sito in Peschiera del Garda.

Con decreto interministeriale n. 609, in data 26 febbraio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del compendio denominato « ex polveriera Ronchi » sito in comune di Pesciera del Garda (Verona), distinto nel catasto di tale comune al foglio X, particelle A, B, 85, 24, della superficie complessiva di mq. 47.799.

(2886)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del muro anticarro ubicato in località « Steg » sita in Braies di Fuori.

Con decreto interministeriale n. 611, in data 26 febbraio 1974, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del muro anticarro ubicato in località « Steg », sita nel comune di Braies di Fuori (Bolzano), distinto nel catasto di tale comune al F. M. n. 5, con la p.f. 936/2 della P.T. 161/II, della superficie complessiva di mq. 19.

(2887)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco ad istituire un corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio.

Con decreto n. 900.6/X.54/2 in data 10 febbraio 1974 di questo Ministero, l'amministrazione dell'ospedale civile « Immacolata Concezione » di Piove di Sacco (Padova) è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento per tecnici di laboratorio con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(2754)

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale « Acquachiara »

Con decreto n. 1456 del 13 marzo 1974 la società Fonti Staro di Pan Mario e C. S. a. s., con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acquachiara », che sgorga dalle sorgenti Cortiane in territorio del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di due litri, un litro e mezzo, un litro, mezzo litro, un quarto di litro ed un quinto di litro.

Detti recipienti, saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca a fondo rosa delle dimensioni rispettivamente di cm. 12 × cm. 15 per le bottiglie da litri due, uno e mezzo ed uno, di cm. 9,5 × cm. 12 per quelle da mezzo litro e di cm. 6,5 × cm. 8,7 per quelle da un quarto ed un quinto di litro, suddivise in tre riquadri nella parte inferiore.

Sul bordo superiore, su una striscia bianca ed in caratteri di colore bleu, si legge « Staro »; seguono il disegno di una catena di montagne e le diciture « Oligominerale naturale » in caratteri di colore bleu, « Sorgente Cortiana » « Acquachiara » in caratteri di colore bianco, « Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » in caratteri di colore bleu.

Nella metà inferiore, sul riquadro sinistro ed in parte di quello centrale, sono riportate le proprietà terapeutiche redatte presso l'istituto di idrologia medica del policlinico di Roma in data 13 dicembre 1972 e presso l'istituto di idrologia medica dell'Università di Padova in data 22 febbraio 1972. Seguono, nel riquadro centrale, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 6 dicembre 1971 dal prof. Bruno Paccagnella, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Ferrara e parte dei dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 18 dicembre 1971 dal prof. Umberto Carretta dell'istituto di chimica farmaceutica dell'Università di Padova. I rimanenti dati della predetta analisi sono riportati nel riquadro destro, in fondo al quale è indicato il contenuto di acqua. Lungo il margine inferiore della etichetta figura la dicitura « Società Fonti Staro - Valli del Pasubio - Vicenza » e sono riportati gli estremi dell'autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

L'acqua minerale proveniente da tre polle viene raccolta in relative vasche e da queste, mediante conduttura di acciaio manesmann della lunghezza di circa 3.000 metri giunge ad un serbatoio sito nei pressi dello stabilimento per essere poi imbottigliata. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in alternativa a tappi a vite.

(2750)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1974, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 147, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Guido Madonna, insegnante non di ruolo di scienze, geografia generale, chimica e merceologia presso l'istituto tecnico « Rapisardi » di Caltanissetta, avverso il punto 3) della decisione n. 2312/M del 25 luglio 1966, adottata dalla commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta, in materia di inclusione nella graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di geografia generale ed economica negli istituti tecnici.

(2821)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1974, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 148, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Stabile Ignazio, avverso la decisione del provveditore agli studi di Pavia n. 14707 del 18 febbraio 1970, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso prodotto avverso la qualifica di « buono » attribuitagli dal preside dell'istituto tecnico per geometri di Pavia per l'anno scolastico 1968-69.

(2822)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1974, registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 146, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Moretti, avverso la decisione adottata, in data 23 luglio 1968, dalla commissione dei ricorsi, di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Lucca, in materia di graduatorie per l'insegnamento di fisica e laboratorio ed elettrotecnica e laboratorio.

(2823)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 febbraio 1974 « Ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1974-78 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'11 marzo 1974, all'art. 1, diciassettesimo capoverso, in luogo di « *De Leon* prof. Paolo », deve leggersi: « *Leon* prof. Paolo ».

(2885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, con decreto ministeriale 29 marzo 1973, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Paggi dott. Eduardo, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Verde ing. Francesco Saverio, ispettore generale R.T.A., 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Colangelo ing. Nicola, ispettore superiore R.T.A., 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Gilardi Giuseppe, maresciallo dei vigili del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Esposito Biagio, brigadiere dei vigili del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Stoppelli Luigi, brigadiere dei vigili del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Tufano Luca, brigadiere dei vigili del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Accietto Giuseppe, vigile scelto del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Liccardo Mattia, vigile scelto del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Lieto Mario, vigile scelto del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Diodato Antonio, vigile del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

D'Isanto Salvatore, vigile del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Dito Giuseppe, vigile del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Mormile Vincenzo, vigile del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Palmieri Aniello, vigile del fuoco, 27-29 novembre 1970 in Pozzuoli (Napoli).

Angelucci Nicola, allievo sottufficiale della guardia forestale, 18 luglio 1971 in Sabaudia (Latina).

(2748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 9 aprile 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	635,75	635,75	635 —	635,75	633 —	635,70	635,50	635,75	635,75	635,75
Dollaro canadese .	654,35	654,35	653 —	654,35	653 —	654,30	654 —	654,35	654,35	654,35
Franco svizzero .	207,07	207,07	207,10	207,07	206,50	207,05	207,03	207,07	207,07	207,07
Corona danese	103,30	103,30	103,50	103,30	104 —	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30
Corona norvegese .	114,47	114,47	114,50	114,47	114 —	114,45	114,55	114,47	114,47	114,47
Corona svedese .	142,70	142,70	142,80	142,70	143 —	142,70	142,72	142,70	142,70	142,70
Fiorino olandese	234,85	234,85	234,90	234,85	235,50	234,80	234,83	234,85	234,85	234,85
Franco belga .	16,22	16,22	16,19	16,22	16,05	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22
Franco francese	130,85	130,85	130,95	130,85	130,75	130,80	131,03	130,85	130,85	130,85
Lira sterlina .	1518,90	1518,90	1518 —	1518,90	1518 —	1518,95	1517,70	1518,90	1518,90	1518,90
Marco germanico .	248,60	248,60	249 —	248,60	249,50	248,60	248,25	248,60	248,60	248,60
Scellino austriaco .	33,5125	33,5125	33,50	33,5125	33,25	33,50	33,49	33,5125	33,51	33,51
Escudo portoghese .	25,37	25,37	25,35	25,37	23,25	25,38	25,40	25,37	25,37	25,37
Peseta spagnola . .	10,825	10,825	10,84	10,825	10,50	10,80	10,83	10,825	10,82	10,82
Yen giapponese	2,287	2,287	2,29	2,287	2,20	2,28	2,2950	2,287	2,28	2,28

Media dei titoli del 9 aprile 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	98,725
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,250
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	96 —
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,350
» 5 % (Città di Trieste) .	95,750
» 5 % (Beni esteri) .	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	90,650
» 5,50 % » » 1968-83 .	90,350
» 5,50 % » » 1969-84 .	90,875
» 6 % » » 1970-85 .	93,775
» 6 % » » 1971-86 .	93,650
» 6 % » » 1972-87 .	93,650

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 . . .	99,225
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,700
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	97,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	93,150
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	92,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	94,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	94,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	94,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	635,625
Dollaro canadese	654,175
Franco svizzero	207,05
Corona danese	103,30
Corona norvegese	114,51
Corona svedese	142,71
Fiorino olandese	234,84
Franco belga	16,22
Franco francese	130,94
Lira sterlina	1518,30
Marco germanico	248,425
Scellino austriaco	33,501
Escudo portoghese	25,385
Peseta spagnola	10,827
Yen giapponese	2,291

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1974

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1974 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1974			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1973			19.222		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	1.400.904			
	residui	553.460			
	Totale		1.954.364		
Accensione di prestiti	competenza	5.236			
	residui	—			
	Totale		5.236		
Spese correnti	competenza			1.733.793	
	residui			94.114	
	Totale				1.827.907
Spese in conto capitale	competenza			20.361	
	residui			52.295	
	Totale				72.656
Rimborso di prestiti	competenza			183	
	residui			2.244	
	Totale				2.427
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.815.035		2.182.668	
Conti correnti		4.075.493		3.358.568	
Incassi da regolare		1.854.887		1.734.427	
Altre gestioni		4.451.224		3.707.942	
	Totale		12.196.639		10.983.605
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		1.384		15.671	
Pagamenti da regolare		200.504		545.307	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		381.080		492.257	
Altri crediti		1.236.094		2.025.598	
	Totale		1.819.062		3.073.833
	Totale complessivo		15.994.523		15.965.428
Fondo di cassa al 28 febbraio 1974			—		29.095
	Totale a pareggio		15.994.523		15.994.523

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 28 febbraio 1974 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		29.095	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	16.208		
Pagamenti da regolare	911.438		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.111.794		
Altri crediti	4.179.010		
Totale crediti		7.218.450	
In complesso			7.247.545
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	13.498.663		
Conti correnti	5.535.536		
Incassi da regolare	548.281		
Altre gestioni	1.690.111		
Totale debiti			21.272.591
Situazione del Tesoro (passività)			14.025.046

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 28 febbraio 1974 L. 283.433 milioni.

Il primo dirigente: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(3065)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1974** — PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		124.810.256.344
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	88.930.906.098	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	88.930.906.098
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	1.192.046.783.668	
— a scadenza fissa	»	770.832.142.500	1.962.878.926.168
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensa**zione**	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		5.490.257.033
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.678.183.140.151	
— conti speciali	»	4.312.375.753.163	5.990.558.893.314
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.151.550.150.683
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.777.209.820.359
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		649.471.797.911
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5.601.212.637.750
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo **Stato**	L.	307.002.312.801	
— altre attività	»	214.984.890.468	521.987.203.269
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		202.390.601.186
Spese dell'esercizio	»		19.036.510.809
			21.238.815.623.823
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di antici**pazione**	L.		486.082.254.780
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.269.594.628.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	5.163.149.896.000	
— altri	»	6.702.039.045.976	15.134.783.570.394
Depositari di titoli e valori	L.		623.981.682
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		36.862.070.063.095

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		9.248.421.902.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		76.612.447.816
Depositi in conto corrente liberi	»		118.021.252.227
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.030.000
Depositi in conto corrente costituiti per **obblighi di** legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	5.814.445.808.677	
— altri	»	663.697.147	5.815.109.505.824
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	3.657.724.258.500	
— altri	»	3.738.769.636	3.661.463.028.136
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	654.651.494.663	
— altri	»	48.321.297.165	702.972.791.828
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		156.949.624.973
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		20.811.507.484
Fondi diversi accantonati	»		649.305.665.190
Partite varie passive	»		677.461.953.454
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	29.088.649.820	
Fondo di riserva straordinario	»	27.805.633.978	57.194.283.798
Saldo rendite e spese dell'esercizio precedente, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		30.554.733.916
Rendite dell'esercizio	»		22.936.897.177
			21.238.815.623.823
Impegni	L.		486.082.254.780
Depositanti	»		15.134.783.570.394
Titoli e valori presso terzi	»		623.981.682
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		36.862.070.063.095

Il Governatore: CARLI — *Il ragioniere generale:* PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 4, in data 28 marzo 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano);

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sperimentale per le macchine utensili, Cinisello Balsamo (Milano);

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'automazione navale, Genova.

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le tecnologie didattiche, Genova.

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per le ricerche cardiovascolari, Milano.

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sull'ingegneria dei sistemi per l'elaborazione delle informazioni, Milano.

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica cosmica e tecnologie relative, Milano;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisica del plasma ed elettronica quantistica, Milano;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma;

concorso, per titoli e per prova pratica, a nove posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati alla biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio nucleazioni aerosoli, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio scienze sussidiarie dell'archeologia, Roma;

concorso, per titoli e per prova pratica, ad un posto di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sui problemi dell'orogeno delle alpi occidentali, Torino;

concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmogeofisica, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 27 aprile 1974 e che per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(3007)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina di sedici sottotenenti di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697;

Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 25, 26 e 27 giugno 1974 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati dell'Istituto universitario navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m. 0,83 e devono inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite di età stabilito nel precedente art. 2 è elevato inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP);

membri: un capitano di vascello (CP) o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP), con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravviene alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nello albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

8) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserverà la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esami annessi potranno essere richiesti alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1974

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 270

PROGRAMMA D'ESAME

(Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674
Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1949)

N. d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi di esami	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	—
6	Diritto e procedura penale . . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica . .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

NOTA *A*. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio in una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa in lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

(*Parte marittima*)

Tesi 1ª. — Amministrazione della navigazione marittima Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª. — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª. — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª. — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª. — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª. — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Recuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª. — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª. — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª. — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª. — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª. — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª. — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmoferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª. — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª. — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª. — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª. — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª. — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internazionali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª. — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª. — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª. — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª. — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª. — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la prefettura (il prefetto, il consiglio di prefettura, la giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le questere, le intendenze di finanza, i provveditorati agli studi, i provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª. — L'amministrazione autarchica locale - Le regioni - La provincia - Il comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. — Nozione di Stato, società, nazione, governo, genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª. — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª. — Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª. — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª. — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª. — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª. — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª. — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª. — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª. — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parantela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello Stato civile.

Tesi 5ª. — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª. — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª. — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuova opera e di danno temuto.

Tesi 8ª. — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª. — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª. — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª. — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª. — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª. — Dei reati in generale - Classificazione dei reati - Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e attenuanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª. — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Discriminanti - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª. — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia: contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª. — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª. — *a*) Concetto e importanza dell'economia politica; *b*) Utilità e limitazioni dei beni in relazione ai bisogni; *c*) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª. — *a*) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro; *b*) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta; *c*) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª. — *a*) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari; *b*) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica; *c*) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª. — *a*) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario; *b*) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto; *c*) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª. — *a*) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza; *b*) La distribuzione della ricchezza; *c*) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª. — *a*) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche; *b*) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e Industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª. — *a*) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari; *b*) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª. — *a*) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche; *b*) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª. — *a*) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi; *b*) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª. — *a*) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni; *b*) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª. — *a*) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio; *b*) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª *Divisione stato e avanzamento ufficiali* - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . . . nell'anno . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione (5) . . . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

. . . . lì . . . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza.

In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2895)

Graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 77, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro n. 12 Difesa, foglio n. 90, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1973, registro n. 23 Difesa, foglio n. 225, con il quale il gen. B. in s.p.e. Chiari Nicola è stato sostituito dal gen. B. in s.p.e. Ricci Ugo nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

1. s.ten. f. Sciarra Giacomino (nato il 20 febbraio 1943) punti 28,683
2. s.ten. c. Gravante Raffaele (nato il 21 settembre 1949) » 28,483
3. ten. f. Vista Francesco (nato il 21 luglio 1944) » 28,250
4. s.ten. g. Palenga Adriano (nato il 29 marzo 1949) . » 28,066
5. s.ten. a. Ascanio Salvatore (nato il 28 agosto 1947) » 27,950
6. s.ten. c. Meandri Paolo (nato il 28 aprile 1949) » 27,583
7. s.ten. a. Crocè Paolo (nato il 14 marzo 1947) » 27,566
8. s.ten. f. Aurora Benedetto (nato il 28 giugno 1949) » 27,483
9. s.ten. a. Ongaro Renzo (nato il 3 ottobre 1949) » 27,400
10. ten. a. Comanzo Crescenzo (nato il 10 dicembre 1947) » 27,300
11. s.ten. f. Gloria Antonio (nato il 27 gennaio 1948) » 27,300
12. s.ten. a. Marzano Oronzo (nato il 6 gennaio 1949) » 27,283
13. ten. g. Brandonisio Michele (nato il 18 febbraio 1947) . » 27,266
14. ten. f. Bruzzesi Galileo (nato il 5 marzo 1948) » 27,266
15. s.ten. f. Gallo Giovanni B. (nato il 3 maggio 1949) » 27,250
16. ten. a. Fabiani Gianfranco (nato il 23 marzo 1948) » 27,216
17. ten. g. Russo Giovanni (nato il 3 maggio 1941) » 27,183
18. s.ten. g. Di Natale Mauro (nato il 16 giugno 1949) » 27,150
19. s.ten. f. Privitera Antonino (nato il 18 gennaio 1947) » 27,050
20. s.ten. f. Rollo Rolando (nato il 14 settembre 1949) » 27,050
21. s.ten. f. Gargano Simone (nato il 24 febbraio 1949) . » 27,016
22. ten. f. De Nicolò Giuseppe (nato il 14 febbraio 1947) . » 26,983
23. s.ten. a. De Angelis Vivenzio (nato il 14 marzo 1950) . » 26,966
24. s.ten. f. Papagno Sergio Luc. (nato il 13 settembre 1945) » 26,916
25. ten. f. Filippi Angelo (nato il 26 giugno 1948) » 26,833
26. s.ten. g. Lambiase Michele (nato il 26 maggio 1949) » 26,833
27. ten. f. Ammirati Alberto (nato il 7 giugno 1945) » 26,783
28. s.ten. g. Raspa Mauro (nato il 22 maggio 1949) » 26,783
29. s.ten. f. Stocca Paolo (nato il 5 ottobre 1948) » 26,783
30. ten. a. Triolo Giuseppe (nato il 18 maggio 1949) . » 26,783
31. s.ten. g. Cavallini Olimpio (nato il 16 febbraio 1944) . » 26,733
32. s.ten. f. Andreini Sandro (nato il 13 giugno 1948) . » 26,716
33. ten. a. Bebbere Giovanni (nato il 2 gennaio 1946) . . . . » 26,716
34. s.ten. f. Giannuzzi Giovanni (nato il 21 settembre 1945) punti 26,716
35. s.ten. g. Girolami Francesco (nato il 2 novembre 1948) » 26,716
36. s.ten. f. Traversa Oronzo (nato il 13 ottobre 1949) » 26,700
37. s.ten. g. De Spinosa Carlo (nato il 20 agosto 1945) » 26,683
38. ten. c. Radica Rodolfo (nato il 25 marzo 1941) » 26,683
39. s.ten. a. Ansalone Antonio (nato il 10 gennaio 1949) » 26,650
40. s.ten. c. Corlianò Giuseppe (nato il 23 luglio 1948) » 26,633
41. s.ten. g. Sterlicchio Amedeo (nato il 27 febbraio 1945) . » 26,633
42. s.ten. f. Assirelli Enrico (nato il 10 ottobre 1946) » 26,616
43. s.ten. f. Bosa Vittorino (nato il 9 novembre 1948) » 26,616
44. s.ten. g. Bertossi Pietro (nato il 14 febbraio 1945) » 26,600
45. s.ten. g. Caraglia Francesco (nato il 28 febbraio 1949) . » 26,583
46. s.ten. f. Colia Luigi (nato il 21 marzo 1950) » 26,583
47. s.ten. g. Taglietta Virginio (nato il 6 giugno 1942) » 26,533
48. ten. f. Leggio Salvatore (nato il 24 luglio 1943) » 26,516
49. s.ten. a. Luperto Fernando (nato il 20 novembre 1948) » 26,516
50. s.ten. f. Chiuri Donato (nato il 20 ottobre 1950) » 26,500
51. ten. f. Rai Mauro (nato il 26 gennaio 1947) » 26,500
52. ten. g. Bevilacqua Angelo (nato il 31 maggio 1947) » 26,466
53. s.ten. f. Di Pinto Vito Nicola (nato il 28 settembre 1949) » 26,450
54. s.ten. g. Gratta Giampiero (nato il 27 ottobre 1946) . » 26,416
55. s.ten. g. Pacini Claudio (nato il 4 febbraio 1947) . » 26,416
56. s.ten. a. Villani Giuseppe (nato il 18 febbraio 1948) . » 26,383
57. ten. g. Genovese Antonino (nato il 5 agosto 1948) » 26,366
58. ten. f. Palcani Alessandro (nato il 19 novembre 1947) » 26,366
59. s.ten. f. Ceccon Giovanni (nato il 12 marzo 1945) » 26,350
60. ten. f. Pozzi Maurizio (nato il 31 marzo 1944) » 26,350
61. ten. f. Frigiotti Giancarlo (nato il 15 febbraio 1945) . » 26,333
62. s.ten. f. Bloise Nicola (nato il 26 gennaio 1948) » 26,316
63. ten. f. Caputi Vincenzo (nato il 9 febbraio 1944) » 26,316
64. s.ten. g. Scorciapino Francesco (nato il 4 marzo 1947) . » 26,266
65. s.ten. f. Dentesano Ermanno (nato il 4 giugno 1949) » 26,250
66. s.ten. f. Di Egidio Osvaldo (nato il 6 febbraio 1950) . » 26,250
67. ten. c. Travisan Ferdinando (nato il 7 febbraio 1948) . » 26,250
68. s.ten. a. Tria Francesco (nato il 3 gennaio 1946) » 26,250
69. s.ten. f. Bisello Maurizio (nato il 4 luglio 1948) » 26,200
70. s.ten. f. Cipriani Enrico (nato il 14 gennaio 1950) » 26,200
71. s.ten. a. Nava Sergio (nato il 22 settembre 1948) » 26,183
72. s.ten. g. Uvai Lamberto (nato il 30 novembre 1948) » 26,183
73. s.ten. f. Graziano Lorenzo (nato il 12 giugno 1949) » 26,166
74. s.ten. a. Baldracco Elvio (nato il 3 dicembre 1949) . . » 26,150
75. s.ten. f. Gianazza Ettore Lamberto (nato il 19 febbraio 1944) . . . . . . » 26,133

76. s.ten. g. Mocellin Orio (nato il 15 maggio 1950) punti 26,133
77. s.ten. f. Gambetta Gioacchino (nato il 4 gennaio 1948) » 26,116
78. s.ten. f. Marrocco Francesco (nato il 22 giugno 1947) » 26,116
79. s.ten. f. Vella Mario (nato il 28 maggio 1950) » 26,116
80. s.ten. c. Degli Alessandri Carlo (nato il 31 agosto 1946) » 26,083
81. s.ten. f. Scotti Gennaro (nato il 18 marzo 1946) » 26,083
82. s.ten. f. Lombardi Rosario (nato il 22 ottobre 1942) » 26,066
83. ten. f. Del Zoppo Antonio (nato il 9 luglio 1945) » 26,050
84. ten. g. Pirodda Giovanni Andrea (nato il 25 luglio 1948) » 26,050
85. s.ten. f. Palano Cosimo (nato il 13 gennaio 1946) » 26,033
86. s.ten. c. Riccardelli Antonio (nato il 27 agosto 1950) » 26,033
87. s.ten. c. Tarquini Gesildo (nato il 25 febbraio 1948) » 26,033
88. s.ten. f. De Feo Gennaro (nato il 20 luglio 1950) » 26,016
89. s.ten. f. Mantovani Marcello (nato il 6 aprile 1945) » 26,016
90. s.ten. f. Scibetta Achille (nato il 13 giugno 1943) » 26,016
91. ten. f. Giovannini Mario (nato il 2 settembre 1942) » 26,000
92. s.ten. a. Pracucci Filiberto (nato il 30 giugno 1950) » 26,000
93. ten. f. Guida Emilio (nato il 2 aprile 1947) » 25,983
94. s.ten. f. Mariani Enrico (nato il 15 febbraio 1950) » 25,950
95. ten. a. Consonni Luigi (nato l'11 febbraio 1946) » 25,933
96. s.ten. f. Cutazzo Francesco (nato il 2 febbraio 1947) » 25,916
97. ten. f. Gigliotti Francesco (nato il 28 febbraio 1945) » 25,916
98. ten. c. Lo Savio Renato (nato il 29 gennaio 1943) » 25,916
99. s.ten. f. Signori Ruggero (nato il 21 marzo 1944) » 25,916
100. ten. f. Vercelli Pietro Carlo (nato il 26 marzo 1941) » 25,916
101. s.ten. f. Teti Nicola (nato l'8 febbraio 1950) » 25,900
102. ten. f. Ciufalo Giovanni (nato il 13 luglio 1949) » 25,883
103. s.ten. f. Muscatello Francesco (nato il 22 aprile 1950) » 25,866
104. s.ten. f. Pastori Giuliano (nato il 16 febbraio 1951) » 25,850
105. s.ten. f. Perrelli Fausto (nato il 30 ottobre 1949) » 25,850
106. s.ten. f. Di Cesare Pietro (nato il 18 marzo 1950) » 25,833
107. s.ten. c. Aloisi Sandro (nato il 27 maggio 1948) » 25,816
108. s.ten. a. Scorrano Luigi (nato il 30 ottobre 1948) » 25,816
109. s.ten. f. Musio Giuseppe (nato il 13 marzo 1946) » 25,800
110. s.ten. a. Salvatori Franchi Federico (nato il 17 giugno 1948) » 25,800
111. s.ten. f. Pangaro Maurizio (nato il 18 settembre 1948) » 25,783
112. s.ten. a. Accorsi Euro (nato l'11 dicembre 1948) » 25,750
113. ten. f. Farina Nicola (nato il 24 novembre 1942) » 25,750
114. s.ten. f. Morinelli Antonio (nato il 20 maggio 1949) » 25,750
115. s.ten. f. Ragni Giorgio (nato il 27 gennaio 1949) » 25,750
116. s.ten. f. Careri Aldo (nato il 13 settembre 1948) » 25,733
117. s.ten. f. Cascianelli Gildo (nato il 1° maggio 1949) » 25,733
118. s.ten. f. Scilletta Vito (nato il 7 aprile 1950) » 25,716
119. s.ten. a. Spada Pasquale (nato il 26 gennaio 1946) punti 25,716
120. ten. a. De Luca Paolo (nato il 23 aprile 1949) » 25,683
121. s.ten. f. Marconi Dino (nato il 14 marzo 1951) » 25,650
122. s.ten. a. Caruccio Gaetano (nato il 21 gennaio 1943) » 25,633
123. s.ten. f. Cortile Luigi (nato il 3 giugno 1946) » 25,633
124. s.ten. a. Pisani Pietro (nato il 12 maggio 1946) » 25,633
125. s.ten. f. Greco Antonino (nato il 27 gennaio 1949) » 25,616
126. ten. f. Perrone Augusto (nato il 5 marzo 1944) » 25,616
127. ten f. Angellotti Paolo (nato il 21 marzo 1947) » 25,600
128. s.ten. f. Bordin Renzo (nato il 25 giugno 1949) » 25,583
129. s.ten. a. Testa Claudio (nato il 24 febbraio 1951) » 25,583
130. s.ten. g. Ferretti Giovanni Batt. (nato il 18 febbraio 1947) » 25,516
131. s.ten f. Boro Enzo (nato il 16 luglio 1949) » 25,500
132. s.ten. f. Brugaletta Emanuele (nato il 28 marzo 1947) » 25,500
133. s.ten. f. De Cassan Enrico (nato il 19 luglio 1946) » 25,500
134. s.ten. a. Lucidi Ernesto (nato il 31 agosto 1947) » 25,500
135. s.ten. g. Ros Valerio (nato il 27 ottobre 1948) » 25,500
136. ten. f. Avantaggiati Savino (nato il 25 marzo 1949) » 25,466
137. s.ten. f. Bacigalupo Lorenzo (nato l'8 agosto 1946) » 25,466
138. s.ten. c. Capone Marcello (nato il 21 aprile 1946) » 25,450
139. ten. f. Apostolico Carmine (nato il 5 gennaio 1947) » 25,433
140. s.ten. a. Caramanica Alessandro (nato il 24 agosto 1948) » 25,416
141. ten. a. Carrozza Alberto (nato il 6 agosto 1947) » 25,416
142. s.ten. c. Monaco Redo Bruno (nato il 16 agosto 1949) » 25,416
143. ten. c. Mondelli Luciano (nato il 29 marzo 1943) » 25,416
144. s.ten. f. Quintana Claudio (nato il 25 novembre 1949) » 25,416
145. ten. f. Marcantonio Salvatore (nato il 28 giugno 1943) » 25,400
146. ten. f. Pierro Antonio (nato il 29 luglio 1945) » 25,400
147. s.ten. f. Sacco Anselmo (nato il 1° gennaio 1946) » 25,383
148. s.ten. g. Giampietro Antonio (nato il 19 settembre 1943) » 25,366
149. s.ten. c. Stasi Maurizio (nato il 29 giugno 1946) » 25,350
150. ten. f. Bonfiglio Francesco (nato il 20 luglio 1945) » 25,333
151. s.ten. f. Passafiume Angelo (nato il 20 gennaio 1950) » 25,333
152. s.ten. f. Venuti Ilio (nato il 29 settembre 1948) » 25,333
153. ten. f. Zuccaro Renato (nato il 6 giugno 1946) » 25,333
154. s.ten. g. Luisotto Bruno (nato il 23 luglio 1951) » 25,316
155. ten. f. Tortora Raffaele (nato il 19 agosto 1943) » 25,316
156. s.ten. f. Fortuna Francesco (nato il 19 ottobre 1947) » 25,250
157. s.ten. f. Borcan Mario (nato il 7 aprile 1950) » 25,233
158. s.ten. g. Vallicella Giovanni (nato il 26 febbraio 1950) » 25,233
159. ten. f. Di Pinto Nicola (nato il 24 aprile 1942) » 25,216
160. ten. f. Di Maio Carmine (nato il 21 marzo 1946) » 25,200
161. s.ten. f. Spirito Giuseppe (nato il 21 luglio 1949) » 25,200

162. s.ten. f. Vajente Bruno (nato il 27 febbraio 1949) punti 25,150
163. ten. a. Lanera Vito (nato il 23 aprile 1946) » 25,100
164. s.ten. f. Massignani Gian Pietro (nato il 17 luglio 1944) » 25,083
165. s.ten. f. Salucci Roberto (nato il 2 settembre 1948) » 25,066
166. s.ten. f. Esposito Vingiano Alessandro (nato il 21 aprile 1947) » 25,050
167. s.ten. c. Plutino Alfredo (nato il 5 dicembre 1949) » 25,050
168. s.ten. g. Giannone Gioacchino (nato il 29 aprile 1946) . » 25,033
169. s.ten. f. Lovero Arcangelo (nato il 22 gennaio 1949) » 25,016
170. s.ten. f. Scalese Rosario (nato il 3 settembre 1943) » 25,000
171. s.ten. f. Gallo Vincenzo (nato l'11 giugno 1948) » 24,983
172. s.ten. f. Aiello Gian Mario (nato il 16 ottobre 1950) » 24,916
173. ten. g. Buonaiuto Nicola (nato il 15 giugno 1943) » 24,900
174. s.ten. a. D'Alessandris Guido (nato il 18 dicembre 1947) » 24,900
175. ten. f. Lai Mario (nato il 30 ottobre 1946) » 24,883
176. ten. f. Micheli Fernando (nato il 12 novembre 1945) » 24,866
177. s.ten. c. Primola Franco (nato l'8 novembre 1943) » 24,850
178. s.ten. g. Menna Angelo (nato il 26 luglio 1946) » 24,833
179. s.ten. f. Brusciotti Luciano (nato il 29 ottobre 1949) » 24,766
180. s.ten. a. Sanfilippo Carmelo (nato il 4 novembre 1942) » 24,766
181. ten. f. Fracassi Antonio (nato il 27 luglio 1945) » 24,733
182. s.ten. a. Muratore Federico (nato il 5 dicembre 1946) . » 24,733
183. ten. f. Puglisi Carmelo Napol. (nato il 7 giugno 1944) » 24,733
184. ten. f. Montatore Claudio (nato il 24 aprile 1948) . . . » 24,700
185. s.ten. f. Castiglione Franco (nato il 7 febbraio 1947) . . . » 24,683
186. ten. f. Casale Emilio (nato il 6 giugno 1948) » 24,650
187. s.ten. f. Casamassima Pasqualino (nato il 14 maggio 1951) . » 24,650
188. s.ten. f. Colombo Ettore (nato il 25 novembre 1946) » 24,633
189. s.ten. f. Gabellone Marcello (nato il 27 gennaio 1950) . » 24,616
190. s.ten. f. Ercolini Attilio (nato il 24 aprile 1947) » 24,600
191. s.ten. f. Terri Claudio (nato il 22 febbraio 1949) » 24,566
192. s.ten. f. Cudicio Antonino (nato il 3 maggio 1946) » 24,550
193. ten. f. Orlandino Giuseppe (nato il 2 gennaio 1946) » 24,533
194. s.ten. a. Bruno Giuseppe (nato il 20 maggio 1947) » 24,133
195. s.ten. f. Rossi Luciano (nato il 7 gennaio 1949) . . » 24,100

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) ten. f. Sciarra Giacomino punti 28,683
2) s.ten. c. Gravante Raffaele . » 28,483
3) ten. f. Vista Francesco . » 28,250
4) s.ten. g. Palenga Adriano » 28,066
5) s.ten. a. Ascanio Salvatore . » 27,950
6) s.ten. c. Meandri Paolo . » 27,583
7) s.ten. a. Crocè Paolo . . » 27,566
8) s.ten. f. Aurora Benedetto . » 27,483
9) s.ten. a. Ongaro Renzo . » 27,400
10) ten. a. Comanzo Crescenzo (nato il 10 dicembre 1947) . . . . . » 27,300
11) s.ten. f. Gloria Antonio (nato il 27 gennaio 1948) punti 27,300
12) s.ten. a. Marzano Oronzo » 27,283
13) ten. g. Brandonisio Michele (nato il 18 febbraio 1947) » 27,266
14) ten. f. Bruzzesi Galileo (nato il 5 marzo 1948) » 27,266
15) s.ten. f. Gallo Giovanni Batt. » 27,250
16) ten. a. Fabiani Gianfranco . » 27,216
17) ten. g. Russo Giovanni . » 27,183
18) s.ten. g. Di Natale Mauro » 27,150
19) s.ten. f. Privitera Antonino (nato il 18 gennaio 1947) » 27,050
20) s.ten. f. Rollo Rolando (nato il 14 settembre 1949) » 27,050
21) s.ten. f. Gargano Simone » 27,016
22) ten. f. De Nicolò Giuseppe . » 26,983
23) s.ten. a. De Angelis Vivenzio . » 26,966
24) s.ten. f. Papagno Sergio Luciano » 26,916
25) ten. f. Filippi Angelo (nato il 26 giugno 1948) » 26,833
26) s.ten. g. Lambiase Michele (nato il 26 maggio 1949) » 26,833
27) s.ten. g. Raspa Mauro (figlio inv. guerra) » 26,783
28) ten. f. Ammirati Alberto (nato il 7 giugno 1945) » 26,783
29) s.ten. f. Stocca Paolo (nato il 5 ottobre 1948) » 26,783
30) ten. a. Triolo Giuseppe (nato il 18 maggio 1949) » 26,783
31) s.ten. g. Cavallini Olimpio » 26,733
32) s.ten. f. Giannuzzi Giovanni (nato il 21 settembre 1945) » 26,716
33) ten. a. Bebbere Giovanni (nato il 2 gennaio 1946) » 26,716
34) s.ten. f. Andreini Sandro (nato il 13 giugno 1948) » 26,716
35) s.ten. g. Girolami Francesco (nato il 2 novembre 1948) » 26,716
36) s.ten. f. Traversa Oronzo » 26,700
37) ten. c. Radica Rodolfo (nato il 25 marzo 1941) » 26,683
38) s.ten. g. De Spinosa Carlo (nato il 20 agosto 1945) » 26,683
39) s.ten. a. Ansalone Antonio . » 26,650
40) s.ten. g. Sterlicchio Amedeo (nato il 27 febbraio 1945) . » 26,633
41) s.ten. c. Corlianò Giuseppe (nato il 23 luglio 1948) » 26,633
42) s.ten. f. Assirelli Enrico (nato il 10 ottobre 1946) » 26,616
43) s.ten. f. Bosa Vittorino (nato il 9 novembre 1948) » 26,616
44) s.ten. g. Bertossi Pietro . » 26,600
45) s.ten. g. Caraglia Francesco (nato il 28 febbraio 1949) . » 26,583
46) s.ten. f. Colia Luigi (nato il 21 marzo 1950) » 26,583
47) s.ten. g. Taglietta Virginio . » 26,533
48) ten. f. Leggio Salvatore (nato il 24 luglio 1943) » 26,516
49) s.ten. a Luperto Fernando (nato il 20 novembre 1948) » 26,516
50) ten. f. Rai Mauro (nato il 26 gennaio 1947) » 26,500
51) s.ten. f. Chiuri Donato (nato il 20 ottobre 1950) » 26,500
52) ten. g. Bevilacqua Angelo » 26,466
53) s.ten. f. Di Pinto Vito Nicola » 26,450
54) s.ten. g. Gratta Giampiero (nato il 27 ottobre 1946) » 26,416
55) s.ten. g. Pacini Claudio (nato il 4 febbraio 1947) » 26,416
56) s.ten. a. Villani Giuseppe » 26,383
57) ten. f. Palcani Alessandro (nato il 19 novembre 1947) » 26,366
58) ten. g. Genovese Antonino (nato il 5 agosto 1948) » 26,366
59) ten. f. Pozzi Maurizio (figlio inv. guerra) » 26,350
60) s.ten. f. Ceccon Giovanni . » 26,350
61) ten. f. Frigiotti Giancarlo . » 26,333
62) ten. f. Caputi Vincenzo (nato il 9 febbraio 1944) . . . . » 26,316

63) s.ten. f Bloise Nicola (nato il 26 gennaio 1948) punti 26,316
64) s.ten. g. Scorciapino Francesco . » 26,266
65) s.ten. a. Tria Francesco (nato il 3 gennaio 1946) » 26,250
66) ten. c Travisan Ferdinando (nato il 7 febbraio 1948) . » 26,250
67) s.ten. f Dentesano Ermanno (nato il 4 giugno 1949) » 26,250
68) s.ten. f. Di Egidio Osvaldo (nato il 6 febbraio 1950) » 26,250
69) s.ten. f Bisello Maurizio (nato il 4 luglio 1948) » 26,200
70) s.ten. f. Cipriani Enrico (nato il 14 gennaio 1950) » 26,200
71) s.ten. a Nava Sergio (nato il 22 settembre 1948) » 26,183
72) s.ten. g. Uvai Lamberto (nato il 30 novembre 1948) » 26,183
73) s.ten. f Graziano Lorenzo » 26,166
74) s.ten. a. Baldracco Elvio . » 26,150
75) s.ten. f. Gianazza Ettore Lamberto (nato il 19 febbraio 1944) » 26,133
76) s.ten. g. Mocellin Orio (nato il 15 maggio 1950) » 26,133
77) s.ten. f. Marrocco Francesco (nato il 22 giugno 1947) » 26,116
78) s.ten. f Gambetta Gioacchino (nato il 4 gennaio 1948) » 26,116
79) s.ten. f. Vella Mario (nato il 28 maggio 1950) » 26,116
80) s.ten. f Scotti Gennaro (nato il 18 marzo 1946) » 26,083

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s.ten. c. Degli Alessandri Carlo (nato il 31 agosto 1946) . punti 26,083
2. s.ten. f. Lombardi Rosario » 26,066
3. ten. f Del Zoppo Antonio (figlio invalido di guerra) » 26,050
4 ten. g. Pirodda Giovanni Andrea . » 26,050
5. s.ten. f. Palano Cosimo (nato il 13 gennaio 1946) » 26,033
6. s.ten. c. Tarquini Gesildo (nato il 25 febbraio 1948) . » 26,033
7. s.ten. c Riccardelli Antonio (nato il 27 agosto 1950) » 26,033
8. s.ten. f. Scibetta Achille (nato il 13 giugno 1943) » 26,016
9. s.ten. f. Mantovani Marcello (nato il 6 aprile 1945) » 26,016
10. s.ten. f. De Feo Gennaro (nato il 20 luglio 1950) » 26,016
11. ten. f Giovannini Mario (nato il 2 settembre 1942) » 26,000
12. s.ten. a. Pracucci Filiberto (nato il 30 giugno 1950) » 26,000
13. ten. f Guida Emilio . » 25,983
14. s.ten. f. Mariani Enrico . » 25,950
15. ten. a. Consonni Luigi » 25,933
16. ten. f. Vercelli Pietro Carlo (nato il 26 marzo 1941) » 25,916
17. ten. c. Lo Savio Renato (nato il 29 gennaio 1943) » 25,916
18. s.ten. f. Signori Ruggero (nato il 21 marzo 1944) » 25,916
19. ten. f. Gigliotti Francesco (nato il 28 febbraio 1945) » 25,916
20. s.ten. f. Cutazzo Francesco (nato il 2 febbraio 1947) » 25,916
21. s.ten. f Teti Nicola » 25,900
22. ten. f. Ciufalo Giovanni . » 25,883
23. s.ten. f. Muscatello Francesco . » 25,886
24. s.ten. f. Perrelli Fausto (nato il 30 ottobre 1949) » 25,850
25. s.ten. f Pastori Giuliano (nato il 16 febbraio 1951) » 25,850
26. s.ten. f. Di Cesare Pietro . » 25,833
27. s.ten. c. Aloisi Sandro (nato il 27 maggio 1948) . . . » 25,816
28. s.ten. a. Scorrano Luigi (nato il 30 ottobre 1948) punti 25,816
29. s.ten. f Musio Giuseppe (nato il 13 marzo 1946) » 25,800
30. s.ten. a. Salvatori Franchi Federico (nato il 17 giugno 1948) . » 25,800
31. s.ten. f. Pangaro Maurizio » 25,783
32. ten. f. Farina Nicola (nato il 24 novembre 1942) » 25,750
33. s.ten. a. Accorsi Euro (nato l'11 dicembre 1948) » 25,750
34. s.ten. f. Ragni Giorgio (nato il 27 gennaio 1949) » 25,750
35. s.ten. f. Morinelli Antonio (nato il 20 maggio 1949) » 25,750
36. s.ten. f. Careri Aldo (nato il 13 settembre 1948) » 25,733
37. s.ten. f. Cascianelli Gildo (nato il 1° maggio 1949) » 25,733
38. s.ten. a. Spada Pasquale (nato il 26 gennaio 1946) » 25,716
39. s.ten. f. Scilletta Vito (nato il 7 aprile 1950) » 25,716
40. ten. a. De Luca Paolo » 25,683
41. s.ten. f. Marconi Dino » 25,650
42. s.ten. a. Caruccio Gaetano (nato il 21 gennaio 1943) » 25,633
43. s.ten. a. Pisani Pietro (nato il 12 maggio 1946) » 25,633
44. s.ten. f. Cortile Luigi (nato il 3 giugno 1946) » 25,633
45. ten. f. Perrone Augusto (nato il 5 marzo 1944) » 25,616
46. s.ten. f Greco Antonino (nato il 27 gennaio 1949) » 25,616
47. ten. f. Angellotti Paolo . » 25,600
48. s.ten. f. Bordin Renzo (nato il 25 giugno 1949) » 25,583
49. s.ten. a. Testa Claudio (nato il 24 febbraio 1951) » 25,583
50. s.ten. g. Ferretti Giovanni B. » 25,516
51 s.ten f. De Cassan Enrico (nato il 19 luglio 1946) » 25,500
52. s.ten. f. Brugaletta Emanuele (nato il 28 marzo 1947) » 25,500
53. s.ten. a. Lucidi Ernesto (nato il 31 agosto 1947) » 25,500
54. s.ten. g. Ros Valerio (nato il 27 ottobre 1948) » 25,500
55 s.ten. f. Boro Enzo (nato il 16 luglio 1949) » 25,500
56. s.ten. f. Bacigalupo Lorenzo (nato l'8 agosto 1946) » 25,466
57. ten. f. Avantaggiati Savino (nato il 25 marzo 1949) » 25,466
58. s.ten. c. Capone Marcello » 25,450
59 ten. f. Apostolico Carmine » 25,433
60. ten. c. Mondelli Luciano (figlio invalido di guerra) » 25,416
61. ten a. Carrozza Alberto (nato il 6 agosto 1947) » 25,416
62. s.ten. a. Caramanica Alessandro (nato il 24 agosto 1948) . » 25,416
63. s.ten. c. Monaco Redo Bruno (nato il 16 agosto 1949) » 25,416
64. s.ten. f. Quintana Claudio (nato il 25 novembre 1949) » 25,416
65. ten. f. Marcantonio Salvatore (nato il 28 giugno 1943) » 25,400
66. ten. f. Pierro Antonio (nato il 29 luglio 1945) » 25,400
67. s.ten. f. Sacco Anselmo . » 25,383
68. s.ten. g. Giampietro Antonio » 25,366
69. s.ten c. Stasi Maurizio . » 25,350
70. ten. f. Bonfiglio Francesco (nato il 20 luglio 1945) » 25,333
71 ten. f. Zuccaro Renato (nato il 6 giugno 1946) » 25,333
72. s.ten. f. Venuti Ilio (nato il 29 settembre 1948) » 25,333
73. s.ten. f. Passafiume Angelo (nato il 20 gennaio 1950) » 25,333
74 ten. f. Tortora Raffaele (nato il 19 agosto 1943) . . . . » 25,316

75. s.ten. g. Luisotto Bruno (nato il 23 luglio 1951) punti 25,316
76. s.ten. f. Fortuna Francesco . » 25,250
77. s.ten g. Vallicella Giovanni (nato il 26 febbraio 1950) » 25,233
78. s.ten. f. Borean Mario (nato il 7 aprile 1950) » 25,233
79. ten. f. Di Pinto Nicola . » 25,216
80. ten. f. Di Maio Carmine (nato il 21 marzo 1946) » 25,200
81. s.ten. f. Spirito Giuseppe (nato il 21 luglio 1949) » 25,200
82. s.ten. f. Vajente Bruno . » 25,150
83. ten. a. Lanera Vito . » 25,100
84. s.ten f. Massignani Gian Pietro . » 25,083
85. s.ten. f. Salucci Roberto » 25,066
86. s.ten. c. Plutino Alfredo (figlio invalido servizio) » 25,050
87. s.ten. f. Esposito Vinciano Alessandro » 25,050
88. s.ten. g Giannone Gioacchino » 25,033
89. s.ten. f. Lovero Arcangelo » 25,016
90. s.ten. f. Scalese Rosario . » 25,000
91. s.ten. f. Gallo Vincenzo . » 24,983
92. s.ten f. Aiello Gian Mario » 24,916
93. ten. g. Buonaiuto Nicola (nato il 15 giugno 1943) » 24,900
94. s.ten. a. D'Alessandris Guido (nato il 18 dicembre 1947) » 24,900
95. ten. f. Lai Mario » 24,883
96. ten. f. Micheli Fernando . » 24,866
97. s.ten c. Primola Franco . » 24,850
98. s.ten. g. Menna Angelo . » 24,833
99. s.ten. a. Sanfilippo Carmelo (nato il 4 novembre 1942) » 24,766
100. s.ten. f. Brusciotti Luciano (nato il 29 ottobre 1949) » 24,766
101. ten. f. Puglisi Carmelo Napol. (nato il 7 giugno 1944) » 24,733
102. ten. f. Fracassi Antonio (nato il 27 luglio 1945) » 24,733
103. s.ten. a. Muratore Federico (nato il 5 dicembre 1946) . » 24,733
104. ten. f. Montatore Claudio » 24,700
105. s.ten. f. Castiglione Franco . » 24,683
106. ten. f. Casale Emilio (nato il 6 giugno 1948) » 24,650
107. s.ten. f. Casamassima Pasqualino (nato il 14 maggio 1951) . . » 24,650
108. s.ten. f. Colombo Ettore » 24,633
109. s.ten. f. Gabellone Marcello . » 24,616
110. s.ten. f. Ercolini Attilio . » 24,600
111. s.ten. f. Terri Claudio . » 24,566
112. s.ten. f. Cudicio Antonino . » 24,550
113. ten. f. Orlandino Giuseppe » 24,533
114. s.ten. a. Bruno Giuseppe . » 24,133
115. s.ten. f. Rossi Luciano . . » 24,100

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 395

(2728)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di procuratore legale di 2ª classe.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentatre posti di procuratore legale di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 15 febbraio 1974, avranno luogo in Roma, nei locali del palazzo dei congressi, viale della Letteratura n. 11, E.U.R., nei giorni 17 e 18 maggio 1974, con inizio alle ore 8.

(2970)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Legnano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Legnano;
Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . . . . punti 85,40 su 132
2. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . . » 81,33 »
3. Tollis dott. Aldo . . . . . » 80,40 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . . . » 79,78 »
5. Antinori dott. Giovanni . . . . . » 77,06 »
6. Suglia dott. Nicola . . . . . . » 76,77 »
7. Lopez dott. Ugo . . . . . . » 74,49 »
8. Passarelli rag. Igino . . . . » 74,22 »
9. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
10. Bruschi dott. Vinicio . . . . . » 71,64 »
11. Zerbinati dott. Guerrino . . . . » 71,52 »
12. Mignone dott. Pasquale . . . . . » 71,34 »
13. Ventura dott. Arnaldo . . . . . » 69,79 »
14. Gerardi dott. Antonio . . . . . » 68,85 »
15. Boianelli dott. Fernando . . . . » 68,73 »
16. Bettarini dott. Umberto . . . . . » 68,19 »
17. Sevieri dott. Enzo . . . . . . » 67,82 »
18. Orlando Zon dott. Italo . . . . » 67,43 »
19. Ghisu dott. Elio . . . . . . » 64,58 »
20. Dedoni dott. Livio . . . . . . » 62,66 »
21. Manuguerra dott. Ettore . . . . » 61,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2620)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone;
Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Frosinone, nell'ordine appresso indicato:

1. Garzia dott. Ettore . . . . . punti 96 — su 132
2. Marchese dott. Francesco . . . . » 82,50 »
3. Chiarapini dott. Fausto . . . . » 81,68 »
4. De Angelis dott. Vittorio . . . . » 81,25 »
5. Varone dott. Domenico . . . . » 80,63 »
6. Frassanito dott. Luciano . . . . » 80,18 »
7. Tollis dott. Aldo . . . . . » 79,86 »
8. Maiorano dott. Luciano . . . . » 78,04 »
9. Mistretta dott. Francesco . . . . » 78 — »

10. Piizzi dott. Tommaso punti 74,77 su 132
11. Pasquale dott. Giusto » 74,50 »
12. Grenzi dott. Massimiliano » 71,88 »
13. Mignone dott. Pasquale . » 69,18 »
14. Este dott. Giuliano . » 68,06 »
15. Gerardi dott. Antonio . » 68 — »
16. Boianelli dott. Fernando » 67,97 »
17. Ventura dott. Arnaldo . » 67,59 »
18. Orlando Zon Italo . » 67,25 »
19. Sevieri dott. Enzo . » 67,06 »
20. Fabiani dott. Piero . » 64,50 »
21. Paladino dott. Orlando . » 64,04 »
22. Dedoni dott. Livio . » 62,50 »
23. Ghisu dott. Elio . » 62,25 »
24. Battista dott. Vitantonio » 61,77 »
25. Manuguerra dott. Ettore » 60,63 »
26. Pace dott. Antonino » 56,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(2619)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Fabriano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 6684 in data 10 novembre 1972, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Fabriano;
Visto il proprio precedente decreto n. 2468 in data 24 ottobre 1973, con il quale si provvedeva alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto il verbale dei lavori della commissione stessa relativo a tutte le operazioni concorsuali;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, successivamente prorogata con legge 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premesse:
1. Cesare Bellocchi.

Ancona, addì 27 marzo 1974

Il medico provinciale: Paolucci

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1236 del 27 marzo 1974, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario di Fabriano;
Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, n. 4;
Vista la legge regionale 10 agosto 1972, n. 5, successivamente prorogata con legge 30 gennaio 1974, n. 2;

Decreta:

Il dott. Cesare Bellocchi è nominato ufficiale sanitario di Fabriano e dovrà assumere servizio entro e non oltre il giorno 31 del mese di maggio 1974.

Il sindaco di Fabriano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ancona, addì 27 marzo 1974

Il medico provinciale: Paolucci

(2900)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. **13.**

Comunità montana zona omogenea « A ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Alto Tevere umbro » - zona omogenea « A » con sede in Città di Castello, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° *febbraio* 1974 (*atto n.* 925) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 8 *marzo* 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. **14.**

Comunità montana zona omogenea « B ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del* 18 *marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Alto Chiascio » - zona omogenea « B » con sede in Gubbio, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° *febbraio* 1974 (*atto n.* 926) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 8 *marzo* 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 15.

Comunità montana zona omogenea « C ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Monte Subasio » - zona omogenea « C » con sede in Valtopina, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 927) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 16.

Comunità montana zona omogenea « D ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Valnerina » - zona omogenea « D » con sede in Norcia, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 928) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 17.

Comunità montana zona omogenea « F ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Valle del Nera e del monte San Pancrazio » - zona omogenea « F » con sede in Terni, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 929) ed è stato vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. 18.

Comunità montana zona omogenea « G ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Amerino - Croce di Serra » - zona omogenea « G » con sede in Guardea, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 930) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. **19**.

Comunità montana zona omogenea « H ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Monte Peglia e Selva di Meana » - zona omogenea « H » con sede in San Venanzo, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 931) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1974, n. **20**.

Comunità montana zona omogenea « I ». Approvazione dello statuto ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 9 del 18 marzo* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, lo statuto della comunità montana « Monti del Trasimeno » - zona omogenea « I » con sede in Piegaro, nel testo allegato alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 11 marzo 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° febbraio 1974 (atto n. 932) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 8 marzo 1974.

(*Omissis*).

(3017)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740970)